

APPALTI E CONTRATTI

L'incremento percentuale sul compenso per gli appalti con metodologia BIM

Armeli B. - 17/1/2024

Le previsioni normative

L'art. 2, comma 5, dell'Allegato I.13 al nuovo Codice dei contratti pubblici dispone che “[i]n seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento”[1].

Come noto, il nuovo Codice, relativamente ai “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”, è intervenuto con l'art. 43, il quale, al comma 1, stabilisce che: “[a] decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro”. Dunque, l'obbligo generalizzato di utilizzo del BIM, per le opere di valore superiore a 1 milione di euro, scatterà dal 1° gennaio 2025. Il comma 2 del medesimo articolo precisa inoltre che “[a]nche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'articolo 19[2], le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti”. Pertanto, dal 1° luglio 2023, data in cui il nuovo Codice ha acquisito efficacia, e fino al 31 gennaio 2024, l'utilizzo della metodologia BIM è facoltativa, a prescindere dal valore dell'opera da progettare, potendo detto impiego essere previsto dalla *lex specialis*, eventualmente con l'attribuzione di un punteggio premiale. Tale facoltà, poi, permane anche dopo il 1° gennaio 2025 per i casi di importo a base gara inferiore a 1 milione di euro.

La questione controversa

Nel suddetto frangente temporale (allo stato sostanzialmente per l'anno in corso), si pone allora la questione dell'applicabilità dell'incremento del 10% sul compenso previsto dall'Allegato relativo alla “Determinazione dei parametri per la progettazione”, posto che la relativa norma sopra citata fa specifico riferimento agli appalti per i quali la metodologia BIM sia obbligatoria. Tre, evidentemente, le strade percorribili:

1. la maggiorazione sul compenso si applica solo con l'entrata in regime dell'obbligatorietà del BIM prevista per legge;
2. la maggiorazione sul compenso si applica anche quando l'uso di tale metodologia è richiesto inderogabilmente dalla legge di gara;
3. la maggiorazione sul compenso si applica in qualunque caso si faccia uso del BIM, ancorché l'impiego sia stato previsto dalla legge di gara quale mero parametro di valutazione dei requisiti premianti.

Quest'ultima ipotesi, invero, è subito da escludersi perché incompatibile con il dettato dell'art. 2, comma 5, dell'Allegato I.13 che parla espressamente di adozione “obbligatoria” della metodologia BIM.

Se però è certo che la maggiorazione sul compenso si applica dal 1° gennaio 2025, in regime di obbligatorietà del BIM prevista dalla legge, dubbi invece possono sorgere relativamente alla seconda ipotesi, dove l'obbligo di utilizzo della metodologia in questione è previsto dalla legge di gara. Sempre di obbligo si tratta, ma non per disposizione normativa. L'art. 2, comma 5, dell'Allegato I.13 non pone a riguardo alcun *distinguo*.

Già avevamo presentato la posizione del MIT in merito alle gare aggiudicate prima del 1° luglio 2023, comunque sottoposte al regime obbligatorio di utilizzo del BIM ai sensi del D.M. 560/2017, aggiornato con il successivo D.M. 312/2021, da ritenersi entrambi abrogati ai sensi e per gli effetti dell'art. 225, comma 16, del d.lgs. 36/2023.

In detti casi, secondo il parere fornito, il corrispettivo dovrebbe calcolarsi in applicazione della disciplina previgente, quindi senza maggiorazione del compenso, ancorché il contratto di appalto alla predetta data non sia stato ancora stipulato.

Quanto invece qui si discute concerne il caso di gara bandita ai sensi del nuovo Codice, in assenza di regime obbligatorio del BIM, con documentazione di gara richiedente al progettista di utilizzare tale metodologia. Poiché non è dato indagare l'*intentio legis* in relazione alla norma disponente la maggiorazione del 10% -nulla emergendo a riguardo dalla Relazione illustrativa- e posto che il dato testuale dell'art. 2, comma 5, in questione non opera distinzioni in merito alla fonte dell'obbligo, può ragionevolmente sostenersi che l'incremento percentuale sul compenso sia dovuto in tutti i casi in cui l'operatore economico svolga la prestazione utilizzando il BIM, ancorché sulla base di una scelta della stazione appaltante.

Questa, in particolare, è la **posizione espressa dall'OICE** che ha richiamato l'attenzione di una stazione appaltante in tema di determinazione del compenso, censurandone l'operato. La stessa stazione appaltante ha poi condiviso la tesi dell'**OICE**, secondo la quale la maggiorazione del 10% è dovuta anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di eseguire la prestazione mediante la metodologia BIM sia imposto dalla *lex specialis* e non soltanto quando esso discenda dalla legge, provvedendo di conseguenza ad annullare il bando di gara.

[1] In punto di regime transitorio, v. MIT, Parere 27 giugno 2023, n. 2079, da noi illustrato in: "*Metodologia BIM: quando si applica l'incremento del 10% sul compenso*", in www.appaltiecontratti.it, 12/10/2023.

[2] Il quale, nel proprio *incipit*, dispone che "[l]e stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".